



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto ministeriale del 18 luglio 1985, che ha definito il contenuto dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneità fisica-psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai suddetti ruoli;
- VISTI l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, art. 636, concernente l'obiezione di coscienza ;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 concernente l'equipollenza dei diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2001 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
-
- VISTO il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
- VISTO il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 riguardante l'equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/1999 e alla lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- V I S T A la legge n. 131 del 7 agosto 2012 recante, tra le altre, disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
- RITENUTO necessario provvedere alla copertura di 56 posti vacanti nell'organico della qualifica iniziale del ruolo dei vice revisori tecnici infermieri della Polizia di Stato;
- V I S T A la Legge 12 novembre 2011 n. 183, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici per le esigenze del settore sanitario della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti posti:
 - a) n. 6 sono riservati al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività inerente il medesimo profilo professionale;
 - b) n. 14 sono riservati, ai sensi dell'art.3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale;
 - c) n. 1 è riservato agli Ufficiali di Complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
 - d) n. 3 sono riservati a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.
4. L'attestato di bilinguismo previsto al precedente punto 2, lett. d), dovrà pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali – Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 – Roma.
5. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, nonché di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed esami ".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) non aver compiuto 30 anni di età; non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del D.P.R. 337/1982, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti;
- d) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) idoneità psico-fisica per l'espletamento dei compiti propri del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dall'allegata tabella 1, nonché dell'idoneità attitudinale di cui alla successiva tabella 3 del medesimo decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003;
- f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
- g) diploma di laurea triennale nelle professioni sanitarie infermieristiche ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, ovvero diploma universitario della medesima durata ex L. n. 341/1990, ovvero diploma di infermiere professionale conseguito al termine di corso di diplomi di scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale;
- h) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non esser stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
- i) non esser stato espulso dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

2. In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:

- sana e robusta costituzione fisica;
- statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003.
4. L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare i requisiti di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo dei Revisori Tecnici della Polizia di Stato, escluso quello previsto al punto 1, lett. c) del presente articolo.
6. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti prescritti sarà disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 3

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando esclusivamente, pena l'irricevibilità, la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it> oppure sul sito <http://www.ripam.it/domandaonlineinfermieri>, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d'esame per la successiva sottoscrizione.

Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l'indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III - Attività concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.

Art. 4

Compilazione della domanda

1. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
 - a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
 - b) la data ed il luogo di nascita nonché il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale
- f) il titolo di studio posseduto, l'università o istituto che lo ha rilasciato, la data del conseguimento e la durata del corso di studi;
- g) il possesso dell'abilitazione professionale con l'indicazione della data del suo conseguimento,
- h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 5, comma 2, del presente bando, a scelta tra inglese o francese;
- i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
- j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
- k) i candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1 dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
- l) i candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1, secondo comma lettera d), dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame.

2. Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III - Attività concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.

3. Nelle domande dovrà essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

4. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 13 settembre 2013 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati o di mancata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5

Svolgimento del concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “*con riserva*” alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a. prova scritta d'esame;
 - b. accertamenti psico-fisici;
 - c. accertamento attitudinale;
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti, di cui al precedente punto 2, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e classificatisi tra **i primi 150** in ordine di merito saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e dal Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2006.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è composta da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore appartenente, di preferenza, ai ruoli dei Dirigenti Tecnici ed è composta da:
 - a) due funzionari con qualifica non inferiore a Vice Questore Aggiunto o equiparata;
 - b) un docente universitario nella materia relativa al profilo professionale messo a concorso;
 - c) un esperto del servizio sanitario scelto, di preferenza, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato;
 - d) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;
 - e) un appartenente al ruolo dei Direttori Tecnici Fisici del settore Telematica.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 7

Prova scritta

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d'esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” del 13 settembre 2013.

2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame è escluso dal concorso.

4. La prova scritta è articolata in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

5. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il 30% sulle materie di cultura generale di cui al successivo punto 6, per il 50% sulle nozioni teoriche relative ai compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale di vice revisore tecnico infermiere specificate nell'allegato al presente bando, per il 10% sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate al precedente art. 4 lettera h) e per il restante 10% sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

6. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana, storia d'Italia a partire dal 1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica; nozioni di diritto e procedura penale; legislazione di pubblica sicurezza.

7. La durata della prova, nonché i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice in relazione al numero delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.

8. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficoltà delle domande.

9. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande poste. E' vietato, altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La votazione massima attribuibile è di 100 punti. **La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sessanta punti.** L'esito della prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.

11. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 8, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra **i primi 150** in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al termine dei predetti accertamenti risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.

Art. 8

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati idonei alla prova scritta sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dell'assenza di patologie di cui all'allegata Tabella 1, nonché agli accertamenti circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3 dello stesso decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003.

2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare **la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici:**

- a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale.
- b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
- c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 - esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 - esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg;
 - 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei Dirigenti Tecnici Psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei Direttori Tecnici Psicologi della Polizia di Stato ovvero selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i candidati risultati in possesso dei requisiti psicofisici all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di *test*, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i *test* siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.

4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che sarà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo 6, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali per le finalità di gestione del concorso medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, dal titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ufficio III – Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 10

Graduatoria di merito e presentazione dei documenti

1. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente bando, redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base della votazione riportata nella prova d'esame con l'indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta da ogni candidato.
2. I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III - Attività concorsuali, Via del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11

Approvazione della graduatoria

1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame è approvata la graduatoria del concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall'art.1 del presente decreto.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell' avviso di cui al precedente punto 4 decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 12 Assegnazioni

Le assegnazioni ai vari Uffici verranno effettuate secondo il seguente piano di ripartizione regionale:

REGIONE	N. POSTI	REGIONE	N. POSTI
PIEMONTE	4	LIGURIA	1
LOMBARDIA	11	TRENTINO ALTO ADIGE	1
VENETO	3	FRIULI VENEZIA GIULIA	1
EMILIA ROMAGNA	7	TOSCANA	5
MARCHE	4	UMBRIA	1
ABRUZZO	3	MOLISE	1
CAMPANIA	1	PUGLIA	1
CALABRIA	2	SICILIA	4
SARDEGNA	2	LAZIO	4

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione, in relazione ad eventuali esigenze di servizio sopravvenute all'atto della frequenza del corso, ovvero qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare inferiore alle 56 unità previste, rideterminare la disponibilità dei posti ripartiti in ambito provinciale dal presente bando.

Durante il primo mese del corso di formazione sarà resa nota la nuova eventuale ripartizione regionale.

L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata, secondo la graduatoria finale, sulla base delle preferenze indicate su apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso.

Verrà data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni regione, a coloro che indichino come prima regione di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso.

Art. 13 Nomina dei vincitori

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici infermieri del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53.

2. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici infermieri in prova.

3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, secondo l'ordine della graduatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera d), verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad Uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

Art.14

Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal primo giorno di frequenza del corso di formazione, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:

- a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
- b) la cittadinanza italiana;
- c) il godimento dei diritti politici;
- d) il luogo e la data di nascita;
- e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera g) del presente bando;

2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad Allievo Vice Revisore Tecnico della Polizia di Stato.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami".

Roma, 24 giugno 2013

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to Alessandro Pansa